

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1243
Data della delibera	19-11-2024
Oggetto	Convenzione con soggetti pubblici
Contenuto	Centri diurni per disabili zona distretto Fiorentina Nord Ovest. Approvazione schema di convenzione e determinazioni conseguenti

Dipartimento	DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALE TERRITORIO
Direttore del Dipartimento	ASQUINO MARIATERESA
Struttura	SOS SERVIZI AMMINISTRATIVI PER TERRITORIO E SOCIALE FIRENZE EMPOLI
Direttore della Struttura	GHIRIBELLI ANNALISA
Responsabile del procedimento	GHIRIBELLI ANNALISA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
351.520	ASSIST.SEMIRESID.DA PUBBLICO	3B021208	2024
351.520	ASSIST.SEMIRESID.DA PUBBLICO	3B021208	2025
351.520	ASSIST.SEMIRESID.DA PUBBLICO	3B021208	2026
74.880	Q.SANITARIE SEMIRESID.PRIV	3B021218	2024
74.880	Q.SANITARIE SEMIRESID.PRIV	3B021218	2025
74.880	Q.SANITARIE SEMIRESID.PRIV	3B021218	2026

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	13	CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' A GESTIONE DIRETTA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE
B	13	CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E L'ATI COSTITUITA DA GAETANO BARBERI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, IL GIRASOLE - COOPERATIVA SOCIALE, C.U.I. COMITATO UNITARIO INVALIDI - RAGAZZI DEL SOLE ONLUS PER LA GESTIONE DE "IL FARO - CENTRO DIURNO DI AUTONOMIA AVANZATA"

“documento firmato digitalmente”

C	10	ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
---	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipologia di pubblicazione	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale Toscana n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamati:

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche, con particolare riferimento all’articolo 8 ter “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie”;
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art. 19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Azienda per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;
- la Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”, così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009”;
- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la titolarità delle aziende nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell’offerta di prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 9 gennaio 2018, n.2/R “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 11 settembre 2018 n. 50/R “Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1449 del 19 dicembre 2017 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto vita;
- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”;

Visti:

- il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”

Considerato che la SdS Fiorentina Nord Ovest e l’Azienda USL Toscana Centro:

- valutano necessario, in relazione alle esigenze socio-sanitarie emerse dalla programmazione territoriale di riferimento, avvalersi, tramite apposito accordo contrattuale, dei Centri diurni di socializzazione per disabili per la erogazione e prosecuzione di prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie in un adeguato contesto semiresidenziale, in attuazione dei Progetti di Assistenza Personalizzati (PAP) predisposti in favore delle persone accolte, nell’ambito più generale delle politiche e della programmazione relative all’area della disabilità;
- ritengono, in prima e graduale applicazione di quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 (articolo 34, comma 4, con riferimento ai trattamenti di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, assimilabili a quelli offerti dai centri diurni di socializzazione per disabili), di suddividere la retta complessiva di ospitalità in una quota sociale a carico del Comune di provenienza/Società della Salute (con riserva per il Comune o Società della Salute stessi di prevedere forme di compartecipazione a carico dell’utente, secondo apposita regolamentazione) e in una quota sanitaria a carico della AUSL;

Preso atto che nel territorio della Zona Distretto Fiorentina Nord Ovest:

- le seguenti Strutture gestite direttamente dalla SdS Fiorentina Nord Ovest tramite contratti di appalto e sono in possesso dell'autorizzazione al funzionamento come strutture semiresidenziali per persone con disabilità ai sensi della vigente normativa Regionale Toscana:
 - Camporella
 - Il Pendolino
 - Il Mosaico
 - Istrice
 - La Palma
- è, inoltre, presente sul territorio della zona Fiorentina Nord Ovest il Centro Diurno Il Faro gestito dalla ATI Associazione Temporanea d'Impresa tra le seguenti cooperative sociali e associazioni di volontariato: "Gaetano Barberi - Cooperativa Sociale Onlus", "Il Girasole - Cooperativa Sociale" e l'associazione "C.U.I. Comitato Unitario Invalidi - Ragazzi del Sole Onlus;
- le rispettive autorizzazioni al funzionamento ed accreditamenti, ai sensi della L.R.T. n. 82/2009, sono agli atti dell'SdS e acquisiti dall'Azienda USL Toscana Centro;
- in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato dichiarato e riconosciuto dagli Enti oggi firmatari che le Strutture sono in grado di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione allegata al presente atto, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;

Ritenuto, in fase di prima applicazione, individuare per gli ospiti con grave disabilità attestata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, la retta (pro capite pro die) di riferimento per i servizi di cui all'accordo contrattuale è pari ad € 13,00 oltre IVA, se dovuta;

Dato atto che l'ammissione degli ospiti presso i Centri diurni è disposta previa valutazione e definizione del Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) da parte della Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) e successiva autorizzazione da parte delle competenti strutture amministrative degli enti;

Visto lo schema di accordo contrattuale elaborato in raccordo e confronto con la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato "A") relativo ai Centri Diurni che la SdS Fiorentina Nord Ovest gestisce direttamente (Camporella, Il Pendolino, Il Mosaico, Istrice, La Palma);

Visto lo schema di accordo contrattuale elaborato in raccordo e confronto con la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato "B") relativo al Centro Diurno Il Faro, da sottoscrivere oltre che con la SdS Fiorentina Nord Ovest con l'ATI Associazione Temporanea d'Impresa tra le seguenti cooperative sociali e associazioni di volontariato: "Gaetano Barberi - Cooperativa Sociale Onlus", "Il Girasole - Cooperativa Sociale" e l'associazione "C.U.I. Comitato Unitario Invalidi - Ragazzi del Sole Onlus;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n°179 del 30.01.2019 aventi ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni" ed in particolare l'allegato D denominato "Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679";

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n°179/19, quanto segue:

- 1) al punto 4 del dispositivo è previsto *"che le strutture aziendali che stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all'Azienda devono provvedere alla predisposizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell'atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale"*;
- 2) al punto 5 del dispositivo è previsto *"che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell'atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale"*;

Ritenuto di delegare la Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per il Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, alla stipula degli accordi contrattuali con la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

per Centri Diurni che la SdS Fiorentina Nord Ovest gestisce direttamente (Camporella, Il Pendolino, Il Mosaico, Istrice, La Palma) e con la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e l'ATI Associazione Temporanea d'Impresa tra le seguenti cooperative sociali e associazioni di volontariato: "Gaetano Barberi - Cooperativa Sociale Onlus", "Il Girasole - Cooperativa Sociale" e l'associazione "C.U.I. Comitato Unitario Invalidi - Ragazzi del Sole Onlus per quanto riguarda il Centro Diurno Il Faro, conferendole con il presente atto il relativo mandato;

Ritenuto di delegare la Dr.ssa Annalisa Ghiribelli, SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per il Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, alla stipula dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati **Allegato C** al presente provvedimento, conferendole, con il presente atto, il relativo mandato;

Evidenziato altresì che:

- il contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione per 36 mesi;
- alla scadenza dei 36 mesi, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto, rilevato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente, per ulteriori tre anni;
- ogni variazione al contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia;

Dato atto che il costo massimo annuo contrattuale derivante dall'adozione del presente provvedimento è come di seguito specificato;

Importo massimo previsto	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
351.520,00	ASSIST.SEMIRESID.DA PUBBLICO	3B021208	2024
74.880,00	Q.SANITARIE SEMIRESID.PRIV	3B021218	2024
351.520,00	ASSIST.SEMIRESID.DA PUBBLICO	3B021208	2025
74.880,00	Q.SANITARIE SEMIRESID.PRIV	3B021218	2025
351.520,00	ASSIST.SEMIRESID.DA PUBBLICO	3B021208	2026
74.880,00	Q.SANITARIE SEMIRESID.PRIV	3B021218	2026

Dato atto che tale importo è stimato quale importo massimo, calcolato sulla piena occupazione annuale delle strutture e, quindi, è da considerarsi tetto di spesa;

Individuati, quali responsabili per l'Azienda dell'accordo contrattuale:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, dr.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della Gestione Amministrativa nella figura del Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, dr.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della Gestione Socio-Sanitaria del Contratto nella figura dell'Unità Funzionale di Servizio Sociale zona distretto Fiorentina Nord Ovest;

Preso atto che il Dirigente della SOS Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze-Empoli dr.ssa Annalisa Ghiribelli, incarico conferitole con delibera del Direttore Generale n. 968 del 14-08-2020, incarico confermato con deliberazione n. 1016 del 10.08.2023, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, in servizio c/o la Struttura SOS Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze – Empoli;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale Territorio, d.ssa Maria Teresa Asquino;

Su proposta del Dirigente della SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli d.ssa Annalisa Ghiribelli;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare:

- lo schema di accordo contrattuale elaborato in raccordo e confronto con la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato "A") relativo ai Centri Diurni che la SdS Fiorentina Nord Ovest gestisce direttamente (Camporella, Il Pendolino, Il Mosaico, Istrice, La Palma);
- lo schema di accordo contrattuale elaborato in raccordo e confronto con la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato "B") relativo al Centro Diurno Il Faro, da sottoscrivere oltre che con la SdS Fiorentina Nord Ovest con l'ATI Associazione Temporanea d'Impresa tra le seguenti cooperative sociali e associazioni di volontariato: "Gaetano Barberi - Cooperativa Sociale Onlus", "Il Girasole - Cooperativa Sociale" e l'associazione "C.U.I. Comitato Unitario Invalidi - Ragazzi del Sole Onlus;
- l'atto di nomina a responsabile del trattamento dati Allegato "C";

2. Di determinare, in fase di prima applicazione, per gli ospiti con grave disabilità attestata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, la retta (pro capite pro die) di riferimento per i servizi di cui all'accordo contrattuale è pari ad € 13,00 oltre IVA, se dovuta;

3. Di dare atto che il costo massimo annuo contrattuale derivante dall'adozione del presente provvedimento è come di seguito specificato:

Importo massimo previsto	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
351.520,00	ASSIST.SEMIRESID.DA PUBBLICO	3B021208	2024
74.880,00	Q.SANITARIE SEMIRESID.PRIV	3B021218	2024
351.520,00	ASSIST.SEMIRESID.DA PUBBLICO	3B021208	2025
74.880,00	Q.SANITARIE SEMIRESID.PRIV	3B021218	2025
351.520,00	ASSIST.SEMIRESID.DA PUBBLICO	3B021208	2026
74.880,00	Q.SANITARIE SEMIRESID.PRIV	3B021218	2026

4. Di dare atto che tale importo è stimato quale importo massimo, calcolato sulla piena occupazione annuale delle strutture e, quindi, è da considerarsi tetto di spesa;

5. Di individuare quali responsabili per l'Azienda dell'accordo contrattuale:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli;
- il Responsabile della Gestione Amministrativa nella figura del Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli;
- il Responsabile della Gestione Socio-Sanitaria del Contratto nella figura di nella figura dell'Unità Funzionale di Servizio Sociale zona distretto Fiorentina Nord Ovest;

6. Di delegare la Dott.ssa Annalisa Ghiribelli Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, alla stipula degli accordi contrattuali con la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest per Centri Diurni che la SdS Fiorentina Nord Ovest gestisce direttamente (Camporella, Il Pendolino, Il Mosaico, Istrice, La Palma) e con la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e l'ATI Associazione Temporanea d'Impresa tra le seguenti cooperative sociali e associazioni di volontariato: "Gaetano Barberi - Cooperativa Sociale Onlus", "Il Girasole - Cooperativa Sociale" e l'associazione "C.U.I. Comitato Unitario Invalidi - Ragazzi del Sole Onlus per quanto riguarda il Centro Diurno Il Faro, conferendole con il presente atto il relativo mandato;

7. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo contrattuale, Allegato A alla presente deliberazione, l'"Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" da parte dell'Azienda nei confronti delle strutture semiresidenziali per disabili, Allegato C;

8. Di delegare il Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, alla stipula dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati Allegato C del presente provvedimento, conferendole, con il presente atto, il relativo mandato;

9. Di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Responsabile del procedimento, a:

- Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;
- Direttore Servizi Sociali;
- Direttore Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione;
- strutture semiresidenziali per disabili Zona Distretto Fiorentina Nord Ovest.

10. Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.;

11. Di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' (ART. 21, COMMA 1, LETT. I), DELLA LEGGE REGIONALE N. 41/2005, E SS.MM.II.) A GESTIONE DIRETTA DELLA SOCIETA DELLA SALUTE

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, P.za Santa Maria Nuova 1 Codice Fiscale e Partita Iva 06593810481, di seguito anche denominata "AUSL", rappresentata da _____, autorizzato/a alla stipula con deliberazione del Direttore Generale n. __ del __, domiciliato/a per la carica presso la suddetta azienda, che interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di _____;

E

la **Società della Salute Fiorentina Nord Ovest**, con sede legale in Sesto Fiorentino, Viale Gramsci n. 561 Cod. Fisc. E P.IVA C.F. - P.IVA : 05517820485, di seguito anche denominata "SdS", rappresentata dal Dott. Andrea Francalanci, nominato con Determinazione del Presidente della SdS n. 2 del 14/02/2020, domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede della SdS, in Sesto Fiorentino (FI), Via Gramsci n. 561, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore;

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 502/1992, e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 8 *ter* ("*Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie*");
- la legge n. 328/2000 ("*Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*");
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992;
- la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., recante la "*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*", e in particolare l'art. 19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese e accordi tra Azienda per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;
- la legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 21 che disciplina le strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento, tra le quali al comma 1, lett. i), le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
- la legge regionale n. 82/2009 ("*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*"), così come modificata dalla legge regionale n. 1/2020 ("*Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009*");

- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/2019, che, nel riaffermare la titolarità delle aziende nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell'offerta di prestazioni di propria competenza, nell'ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private e i professionisti sono ammessi a operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 3 marzo 2010, n. 29/R (*“Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82”*);
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 9 gennaio 2018, n. 2/R (*“Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41”*);
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 11 settembre 2018 n. 50/R (*“Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R”*);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 504/2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;
- la legge regionale n. 60/2017;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1449/2017, n. 1642/2019 e n. 1055/2021 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto vita;
- la legge delega n. 227/2021;
- la legge 104/1992;
- il decreto legislativo n. 62/2024;
- il regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e il codice nazionale di cui al decreto legislativo n. 196/2003, modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;
- il DPCM 14 febbraio 2001 (*“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”*);

DATO ATTO CHE

in data 15 maggio 2023 è stata sottoscritta tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest la convenzione per la gestione diretta e unitaria ex art. 71 bis l.r. 40/2005 ss.mm.ii. da parte della SdS delle attività attribuite dai Comuni e dalla AUSL;

PREMESSO

- che le seguenti Strutture gestite direttamente dalla SdS tramite contratti di appalto sono in possesso dell'autorizzazione al funzionamento come strutture semiresidenziali per persone con disabilità ai sensi della vigente normativa Regionale Toscana:
 - Camporella
 - Il Pendolino
 - Il Gabbiano (fino al 3 ottobre 2023, data di cessazione dell'attività)
 - Il Mosaico
 - Istrice
 - La Palma

le cui rispettive autorizzazioni al funzionamento ed accreditamenti, ai sensi della L.R.T. n. 82/2009, sono agli atti dell'SdS;

- che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato dichiarato e riconosciuto dagli Enti oggi firmatari che le Strutture sono in grado di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;
- che la AUSL e la SdS ritengono, in prima applicazione, di prevedere una quota sanitaria a carico della AUSL, quantificata come infra meglio specificato, riservandosi di determinare successivamente una sua diversa quantificazione.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, da considerarsi parte integrante, essenziale e sostanziale della dispositiva di cui appresso, tra le comparenti in epigrafe indicate,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – OGGETTO

Sono oggetto della presente convenzione le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie in contesto semiresidenziale di cui al successivo art. 2, erogate dalle Strutture in favore di persone con riconoscimento di condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., svolte sulla base della capacità ricettiva e secondo quanto indicato nei titoli autorizzativi in possesso delle Strutture.

ART. 2 – PRESTAZIONI AGLI OSPITI – PRESTAZIONI ESCLUSE

In attuazione della presente convenzione, le strutture garantiscono le seguenti prestazioni nel rispetto dei requisiti organizzativi e professionali previsti dal DPGR n. 2/r del 2018:

- servizi educativi e di animazione e socializzazione;
- attività occupazionali e/o formative;

- servizi di assistenza di base e alla persona;
- attività di supporto e collegamento con i familiari e i servizi sociali;
- servizi alberghieri generali, compresi la pulizia degli ambienti, il riscaldamento, l'acqua calda e fredda, l'energia elettrica, in misura da soddisfare esigenze di corretta gestione della Struttura e di benessere degli ospiti;
- fornitura di vitto completo, consistente in almeno un pasto completo giornaliero, con supporto all'ospite da parte del personale della Struttura in caso di difficoltà o non completa autonomia nell'assunzione degli alimenti;
- trasporto dall'abitazione verso la Struttura e viceversa *(da inserire solo se la Struttura offre la gestione di questo servizio)*
- ogni altro servizio, prestazione o attività prevista dalla vigente normativa in materia, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al DPGR n. 2/r del 2018 e alla L.R. n. 82/2009, incluse le relative delibere attuative, nonché alle norme che dovessero successivamente subentrare.

ART. 3 – DEFINIZIONE DELLA QUOTA SANITARIA

Per gli ospiti con necessità di sostegno molto elevato attestata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., la quota sanitaria (pro capite pro die) di riferimento per i servizi di cui alla presente convenzione è pari a € 13,00, somma già comprensiva di IVA se dovuta.

In casi eccezionali, adeguatamente motivati e temporanei, può essere prevista, previa valutazione e aggiornamento del Progetto di vita da parte della Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) e successiva autorizzazione da parte delle competenti strutture amministrative degli enti, un'integrazione della retta finalizzata a garantire un potenziamento dei servizi in favore di ospiti con particolari esigenze che non possono trovare risposta nell'ordinario assetto organizzativo della Struttura. In relazione alla tipologia del supporto richiesto verrà definita tra le parti la relativa competenza economica.

ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO – DIMISSIONI

L'accesso degli assistiti alla Struttura deve essere autorizzato dalla SdS a seguito della presentazione di un Progetto di vita predisposto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) della SdS Fiorentina Nord Ovest o della SdS/Zona-Distretto di residenza dell'assistito, se diversa dalla SdS Fiorentina Nord Ovest, che includa la prestazione oggetto della presente convenzione con indicazione del periodo e dei giorni settimanali di frequenza autorizzati.

La prosecuzione e/o l'ampliamento della frequenza della struttura oltre i tempi o il numero di giorni, ove richiesta, deve essere autorizzata dalla SdS a seguito di rivalutazione da parte della UVMD zonale.

In caso di dimissione della persona frequentante, la SdS comunicherà alla AUSL, entro 2 giorni lavorativi, l'avvenuta cessazione delle prestazioni.

Nel caso in cui la persona frequentante, ovvero il soggetto che ne esercita la rappresentanza, richieda di essere dimessa, la SdS potrà richiedere alla stessa apposita dichiarazione contenente tale manifestazione di volontà.

Al di fuori dei casi di dimissioni volontarie, la dimissione delle persone frequentanti dovrà essere concordata con i servizi sociali competenti, coinvolgendo l'interessato ed eventualmente il suo rappresentante come sopra individuato, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di variazione dello stato di salute certificato dal medico curante che determini la necessità di diversa tipologia di struttura;

- per manifesta, grave e perdurante incompatibilità della persona frequentante con l'ambiente della Struttura e/o con gli altri ospiti, che dovrà essere oggetto di relazione da parte del Direttore della Struttura.

Art. 5 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La SdS si impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento delle Strutture, anche tramite il soggetto gestore in appalto previsti dal quadro legislativo di riferimento;
- garantire, anche tramite il soggetto gestore in appalto, l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli eventuali accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);
- rispettare, anche tramite il soggetto gestore in appalto, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- garantire, anche tramite il soggetto gestore in appalto, la figura di un Direttore / Responsabile, per un orario congruo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ovvero attraverso le figure già individuate che svolgono tale ruolo, al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti ai sensi della presente convenzione. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi socio-sanitari che lo hanno in carico. Il nominativo del Direttore deve essere comunicato via PEC alla AUSL;

- stipulare, anche tramite il soggetto gestore in appalto, un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura, così come meglio precisato al successivo art. 18;
- garantire, anche tramite il soggetto gestore in appalto, una copertura del personale, avendo riguardo alle specifiche esigenze delle persone frequentanti (riabilitative/educative, specialistiche e infermieristiche), calcolata sulla base della media trimestrale e fatto riferimento alle persone effettivamente presenti.

ART. 6 – DISPOSIZIONI ULTERIORI SULLA QUOTA SANITARIA

La quota sanitaria di cui al precedente art. 3 si intende riferita alle prestazioni elencate all'art. 2 e alle altre previste dalla presente convenzione dalla normativa di riferimento, a eccezione della prestazione dei servizi extra, da considerarsi tali tutte quelle non richiamate nella presente convenzione.

Art. 7 – INTERRUZIONI – RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA

La persona frequentante ha diritto al mantenimento del posto in caso di ricovero in ospedale, casa di cura o struttura di assistenza residenziale, nonché per malattia, per un numero di giorni consecutivi di calendario non superiore a 30.

In questo caso, la quota sanitaria non è dovuta. La quota sanitaria decorre nuovamente dalla giornata di rientro. In ogni caso, in presenza di un eccessivo numero di assenze la AUSL e la SdS si riservano di sospendere, rimodulare o revocare il riconoscimento della prestazione concessa.

Art. 8 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La SdS provvede bimestralmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quelli di riferimento, ad inviare la seguente documentazione ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- fattura relativa alla quota sanitaria posta a carico della AUSL.

I suddetti documenti contabili devono specificare, se del caso in allegato, le giornate di ospitalità e le giornate di assenza per ogni singolo ospite.

Ciascun documento contabile, riportante la dicitura “salvo errori ed omissioni”, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione.

Il pagamento delle fatture da parte della AUSL avviene entro 60 giorni dalla ricezione delle medesime.

Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto-legge 66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge

n. 89 del 23 giugno 2014, e ss.mm.ii. gli Enti non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né potranno effettuare il pagamento, nemmeno parziale.

Per permettere agli uffici contabili della AUSL una tempestiva liquidazione e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, la SdS dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali comunicati dalla AUSL.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La SdS fornirà alla AUSL, concordandone le modalità, i dati relativi all'attività e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali.

ART. 10 – RAPPORTI CON IL CITTADINO

La SdS si impegna, anche tramite il soggetto gestore in appalto, a garantire la corretta informazione alla persona interessata sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la permanenza, la SdS, anche tramite il soggetto gestore in appalto, sottoporrà alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica un test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui sopra dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire da parte della persona ospitata o da chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati particolari. La SdS si impegna a dare congruo avviso alle persone ospitate, ed alla AUSL di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fatti salvi i casi di sospensione dovuti a fattori imprevedibili e/o a cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso le chiusure dei servizi dovranno essere tempestivamente comunicate alla AUSL non appena sarà concretamente possibile farlo.

ART. 11 – INCOMPATIBILITA'

E' fatto divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 D.Lgs. 165/2001 e smi del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti delle AUSL e della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività della presente convenzione, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti gestori delle strutture.

ART. 12 – RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Per quanto riguarda i requisiti la normativa sulla sicurezza e di prevenzioni incendi si rinvia agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessario per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della SdS, sono a carico della SdS che si impegna, anche tramite il soggetto gestore in appalto e ovvero tramite i soggetti proprietari delle Strutture, ad adeguare le strutture, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 13 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente del corretto funzionamento del sistema nel suo complesso, anche per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate. La SdS e la ASUL, al fine di eseguire i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio, si avvalgono della commissione Multidisciplinare di cui all'art. 20, comma III, della L.R.T. 41/2005 e successive modifiche, composta da personale della AUSL.

A tale scopo la Struttura si impegna a mettere a disposizione la documentazione assistenziale e amministrativa inerente all'attività svolta. Si conviene altresì che potranno essere attivati anche i controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alle Strutture, preferibilmente previo concordato appuntamento, sia dall'esame della documentazione amministrativa a corredo delle fatture di cui all'art. 8.

ART 14 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione *ex* AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7/7/2011, così come aggiornata con Delibera n. 585 del 19/12/2023, le prestazioni oggetto della presente convenzione non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni normative o interpretative in merito che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale.

ART. 15 – EFFICACIA DELLA PRESENTE CONVENZIONE

La presente convenzione può essere considerata efficace da parte di tutte le altre Aziende Sanitarie e degli altri Comuni o Società della Salute del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nella convenzione stessa, fermo restando la fatturazione separata nei confronti di ciascuno di essi.

ART. 16 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

16.1 Recesso

Qualora una delle Parti intenda liberamente recedere dalla convenzione per una o più di una delle strutture indicate nelle premesse e meglio specificate nell'elenco allegato (All. 1) deve dare comunicazione all'altra tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno tre mesi.

16.2 Risoluzione

La AUSL può risolvere la convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione della convenzione;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata, salvo quanto disciplinato all'art. 10 in caso di sospensione dovuta a circostanze imprevedibili o a forza maggiore.

16.3 Clausola risolutiva espressa

La presente convenzione cessa di avere efficacia nei seguenti casi:

- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate, con sentenza passata in giudicato, infiltrazioni di tipo mafioso.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016.

La SdS quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

In ogni caso la SdS si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL ovvero dal Garante o al Responsabile del trattamento sotto indicato senza preventivo espresso consenso degli ospiti o dei loro rappresentanti legali.

Per gli utenti inseriti nelle Strutture su progetto dei servizi sociosanitari della SdS, la AUSL e la SdS sono contitolari dei dati e, per quanto di competenza, individuano il Gestore della quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. La presente convenzione ha validità per il tempo

necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla AUSL e dalla SdS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute degli utenti ospitati. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

ART. 18 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, con mezzi, strumenti e personale propri, la SdS dichiara espressamente di essere in possesso, anche tramite i soggetti gestori ovvero tramite i proprietari, della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusi gli utenti ospiti delle strutture, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della convenzione stessa.

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La SdS dichiara di aver adottato il proprio codice interno di comportamento, pubblicato sul sito della SdS stessa all'indirizzo <https://www.sds-nordovest.fi.it> e che l'intero personale dipendente o assegnato alla stessa, anche tramite appalto/Convenzione e gli altri soggetti riconducibili alla SdS medesima sono tenuti al suo rispetto.

Art. 20 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, è deferita in via esclusiva al Tribunale di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

ART. 21 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione ha validità per n. 36 mesi dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza la stessa si potrà rinnovare per ugual periodo previo accordo tra le parti. Ogni variazione alla presente convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 22 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, il cui onere verrà sostenuto da _____.

Allegati:

- 1) Descrizione delle strutture oggetto della convenzione con indicazione dei decreti di autorizzazione ed accreditamento ex l.r. 28/12/2009 n. 82.

Sesto Fiorentino,

Per la Società della Salute

[Firma]

Per la AUSL

[Firma]

ALLEGATO 1

Descrizione delle strutture oggetto della convenzione con indicazione dei decreti di autorizzazione ed accreditamento ex l.r. 28/12/2009 n. 82

- A) CENTRO DIURNO PER DISABILI CAMPORELLA ubicato in VIA MANFREDO FANTI n. 6 - Sesto Fiorentino, 50019 Sesto Fiorentino (FI):
- Autorizzata con atto del Direttore Generale del Comune di Sesto Fiorentino n. 32935 del 27/06/2011 prorogata con Decreto del Direttore della SdS Zona Fiorentina Nord Ovest n. 283 del 21/12/2012;
 - Accreditata con Decreto Regione Toscana n. 6999 del 14/04/2022 che ha disposto che la struttura permane accreditata e l'accreditamento ha validità cinque anni decorrenti a far data dal 14/03/2022, data di comunicazione SUAP, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della citata l.r. 82/2009.
- B) CENTRO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI IL MOSAICO ubicata in VIA S. CRESCI n. 193 - Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio (FI):
- Autorizzata con atto del Comune di Campi Bisenzio a firma del Dirigente del Settore Servizi alla Persona del 28/06/2011 prot. 18073;
 - Accreditata con Decreto Regione Toscana n. 7006 del 14/04/2022 che ha disposto che la struttura permane accreditata e l'accreditamento ha validità cinque anni decorrenti a far data dal 15/03/2022, data di comunicazione SUAP, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della citata l.r. 82/2009.
- C) CENTRO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI IL PENDOLINO ubicata in VIALE GIACOMO MATTEOTTI n. 35 - Calenzano, 50041 Calenzano (FI):
- Autorizzata al funzionamento con Provvedimento del Direttore della SdS Zona Fiorentina Nord Ovest n. 142 dell'08/05/2014;
 - Accreditata con Decreto Regione Toscana n. 7581 del 27/04/2022 che ha disposto che la struttura permane accreditata e l'accreditamento ha validità cinque anni decorrenti a far data dal 14/03/2022, data di comunicazione SUAP, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della citata l.r. 82/2009.
- D) CENTRO DIURNO PER DISABILI L'ISTRICE ubicata in VIA AMILCARE PONCHIELLI n. 70 - 50018 Scandicci (FI):

- Autorizzata al funzionamento con atto del Direttore Generale del Comune di Scandicci del 22/06/2011 prot. 24124;
- Accreditata con Decreto Regione Toscana n. 14321 del 14/07/2022 che ha disposto, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 82/2009, che la struttura conserva l'accreditamento e che l'accreditamento ha validità cinque anni decorrenti dalla data del 14/03/2022.

E) CENTRO DIURNO PER DISABILI LA PALMA ubicata in VIA GIOVANNI PACINI n. 10
B - Scandicci, 50018 Scandicci (FI):

- Autorizzata al funzionamento con provvedimento del Dirigente area III – Gestione servizi Generali della SdS Zona Fiorentina Nord Ovest n. 54 del 31/03/2016;
- Accreditata con Decreto Regione Toscana n. 6258 del 06/04/2022 che ha disposto che la medesima struttura permane accreditata e l'accreditamento ha validità cinque anni decorrenti a far data dal 14/03/2022, data di comunicazione SUAP, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della citata l.r. 82/2009.

F) CENTRO DIURNO IL GABBIANO ubicato in VIA DELLA DOCCIOLA n. 80, Sesto Fiorentino (FI):

- Autorizzata al funzionamento con atto del Comune di Sesto Fiorentino, a firma del Direttore Generale, del 27/06/2011 prot. 32999;
- Accreditata con Decreto n. 7000 del 14/04/2022.

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E L'ATI COSTITUITA DA GAETANO BARBERI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, IL GIRASOLE - COOPERATIVA SOCIALE, C.U.I. COMITATO UNITARIO INVALIDI - RAGAZZI DEL SOLE ONLUS PER LA GESTIONE DE "IL FARO - CENTRO DIURNO DI AUTONOMIA AVANZATA" (CIG:)

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, P.za Santa Maria Nuova 1 Codice Fiscale e Partita Iva 06593810481, di seguito anche denominata "AUSL", rappresentata da _____, autorizzato/a alla stipula con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del ____, domiciliato/a per la carica presso la suddetta azienda, che interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di _____;

E

la **Società della Salute Fiorentina Nord Ovest**, con sede legale in Sesto Fiorentino, Viale Gramsci n. 561 Cod. Fisc. E P.IVA 05517820485, di seguito anche denominata "SdS", rappresentata dal Dott. Andrea Francalanci, nominato con Determinazione del Presidente della SdS n. 2 del 14/02/2020 domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'SdS, che interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore;

E

ATI Associazione Temporanea d'Impresa tra le seguenti cooperative sociali e associazioni di volontariato: "**Gaetano Barberi - Cooperativa Sociale Onlus** - Cod. Fisc. e P. IVA 04249760481", "**Il Girasole - Cooperativa Sociale** - Cod. Fisc. e P. IVA 04991520489" e l'associazione "**C.U.I. Comitato Unitario Invalidi - Ragazzi del Sole Onlus** - Cod. Fisc. 94017790489", che conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla "Gaetano Barberi Cooperativa Sociale" e per essa al suo legale rappresentante Prof. Andrea Mannucci, nato a Firenze (Fi) il 24/11/1948 e domiciliato per la carica presso la Sede legale della Cooperativa in Via Condotta 6 a Firenze (Cod. Fisc. e P. IVA 04249760481), (di seguito "ATI"),

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 502/1992, e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 8 *ter* ("*Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie*");
- la legge n. 328/2000 ("*Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*");
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992;
- la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., recante la "*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*", e in particolare l'art. 19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli

obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese e accordi tra Azienda per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;

- la legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 21 che disciplina le strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento, tra le quali al comma 1, lett. i), le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
- la legge regionale n. 82/2009 (*"Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato"*), così come modificata dalla legge regionale n. 1/2020 (*"Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009"*);
- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/2019, che, nel riaffermare la titolarità delle aziende nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell'offerta di prestazioni di propria competenza, nell'ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private e i professionisti sono ammessi a operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 3 marzo 2010, n. 29/R (*"Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82"*);
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 9 gennaio 2018, n. 2/R (*"Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41"*);
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 11 settembre 2018 n. 50/R (*"Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R"*);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 504/2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;
- la legge regionale n. 60/2017;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1449/2017, n. 1642/2019 e n. 1055/2021 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto vita;
- la legge delega n. 227/2021;
- il decreto legislativo n. 62/2024;
- legge 104/1992;
- il regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e il codice nazionale di cui al decreto legislativo n. 196/2003, modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

- il DPCM 14 febbraio 2001 (*“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”*);

DATO ATTO CHE

in data 15 maggio 2023 è stata sottoscritta tra l’Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest la convenzione per la gestione diretta e unitaria ex art. 71 bis l.r. 40/2005 ss.mm.ii. da parte della SdS delle attività attribuite dai Comuni e dalla AUSL;

PREMESSO CHE

- con convenzione Rep. Contratti del Comune di Scandicci n. 184/2024, il Comune di Scandicci ha concesso in uso sino al 31 dicembre 2026 all’ATI l’immobile di proprietà del Comune di Scandicci, denominato “La Nuova Baracca”, situato in Via Tiziano n. 51, Scandicci e la continuazione della gestione de “Il Faro – Centro Diurno di autonomia avanzata” (di seguito la “Struttura”) in essere all’interno del medesimo immobile;
- la Struttura “Il Faro” è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come “Centro Diurno di autonomia avanzata” ai sensi della vigente normativa regionale toscana, rilasciata dal Comune di Scandicci, Settore Sviluppo Economico, Sportello Unico Attività Produttive, Atto unico n. 393 del 12/02/2004 per n. 20 posti, nonché dell’accreditamento ai sensi della L.R.T. n. 82/2009, rilasciato da Regione Toscana – Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale con decreto n. 6502 dell’11/04/2022;
- in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato dichiarato e riconosciuto dagli Enti oggi firmatari che l’ATI, nella Struttura che ha in gestione, è in grado di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza e alla collocazione territoriale;
- l’ATI si è resa disponibile a eseguire le prestazioni e a erogare i servizi richiesti dai citati Enti presso la suddetta Struttura;
- la AUSL e la SdS ritengono, in prima applicazione, di prevedere una quota sanitaria a carico della AUSL, quantificata come infra meglio specificato, riservandosi di determinare successivamente una diversa quantificazione.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, da considerarsi parte integrante, essenziale e sostanziale della dispositiva di cui appresso, tra le componenti in epigrafe indicate,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – OGGETTO

Sono oggetto della presente convenzione le prestazioni socio-assistenziali e le prestazioni socio-sanitarie in contesto semiresidenziale di cui al successivo art. 2, erogate dalla Struttura in favore di persone con riconoscimento di condizione di disabilità con necessità di sostegno e di sostegno molto elevato ex art. 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii. svolte sulla base della capacità ricettiva e secondo quanto indicato nei titoli autorizzativi in possesso della Struttura.

ART. 2 – PRESTAZIONI AGLI OSPITI - PERSONALE IMPIEGATO – PRESTAZIONI ESCLUSE

In attuazione della presente convenzione, l'ATI garantisce presso la Struttura le seguenti prestazioni erogate in un contesto di accoglienza semiresidenziale diurna, nel rispetto dei requisiti organizzativi e professionali previsti dal DPGR n. 2/r del 2018:

- servizi educativi e di animazione e socializzazione;
- attività occupazionali e/o formative;
- servizi di assistenza di base e alla persona;
- attività di supporto e collegamento con i familiari e i servizi sociali;
- servizi alberghieri generali, compresi la pulizia degli ambienti, il riscaldamento, l'acqua calda e fredda, l'energia elettrica, in misura da soddisfare esigenze di corretta gestione della Struttura e di benessere degli ospiti;
- fornitura di vitto completo, consistente in almeno un pasto completo giornaliero, con supporto all'ospite da parte del personale della Struttura in caso di difficoltà o non completa autonomia nell'assunzione degli alimenti;
- ogni altro servizio, prestazione o attività prevista dalla vigente normativa in materia, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al DPGR n. 2/r del 2018 e alla L.R. n. 82/2009, incluse le relative delibere attuative, nonché alle norme che dovessero successivamente subentrare.

Il personale professionale impiegato sarà quello previsto nel rispetto dei requisiti organizzativi e professionali previsti dal DPGR n. 2/r del 2018 in base agli effettivi fruitori del servizio.

Il personale professionale potrà essere affiancato da volontari, studenti tirocinanti e operatori del servizio civile previo atto di convenzione tra le parti.

ART. 3 – DEFINIZIONE DELLA RETTA E QUOTA SANITARIA

Per gli ospiti con necessità di sostegno molto elevato, attestata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., la retta (*pro capite pro die*) di riferimento per i servizi di cui alla presente convenzione è pari a € 56,00 oltre IVA, con la seguente suddivisione:

- Quota sociale di € 43,62 oltre IVA, a carico della SdS, con eventuale compartecipazione dell'utente, se prevista, nella misura indicata nel titolo d'acquisto/impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento;
- Quota sanitaria di € 13,00 complessivi, quindi già comprensivi di IVA se dovuta, a carico dell'AUSL.

Per gli ospiti con necessità di sostegno, attestata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., la retta (*pro capite pro die*) di riferimento per i servizi di cui alla presente convenzione – pari a € 56,00 oltre IVA – verrà corrisposta integralmente dalla S.d.S., con eventuale compartecipazione

dell'utente, se prevista, nella misura indicata nel titolo d'acquisto/impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento.

In casi eccezionali, adeguatamente motivati e temporanei, può essere prevista, previa valutazione e aggiornamento del Progetto di vita da parte della Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) e successiva autorizzazione da parte delle competenti strutture amministrative degli enti, un'integrazione della retta finalizzata a garantire un potenziamento dei servizi in favore di ospiti con particolari esigenze che non possono trovare risposta nell'ordinario assetto organizzativo della Struttura. In relazione alla tipologia del supporto richiesto verrà definita tra le parti la relativa competenza economica.

ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO – DIMISSIONI

L'inserimento nel Centro Diurno è rivolto a un massimo di n. 20 (venti) utenti con età superiore a 16 anni con deficit psico – fisico e/o mentale.

L'accesso degli assistiti alla Struttura deve essere autorizzato dalla SdS a seguito della presentazione di un Progetto di Vita predisposto dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) della SdS Fiorentina Nord Ovest o della SdS/Zona–Distretto di residenza dell'assistito, se diversa dalla SdS Fiorentina Nord Ovest, che includa la prestazione oggetto della presente convenzione. L'autorizzazione ai fini dell'accesso è rilasciata sotto forma di titolo d'acquisto/impegnativa, che ne specifica l'impegno finanziario. La quota sociale (al netto dell'eventuale compartecipazione dell'utente che dovesse essere prevista da apposito regolamento) e quella sanitaria sono economicamente a carico della SdS e della AUSL di residenza dell'assistito. L'ammissione della persona assistita nella struttura è confermata dall'invio alla stessa struttura, di un'impegnativa rilasciata dai competenti uffici amministrativi, al pagamento della retta, distinta tra quota sanitaria e quota sociale (quest'ultima a sua volta distinta tra la quota posta a carico dell'ente pubblico e la quota posta a carico della persona ospitata, qualora sia prevista una compartecipazione di quest'ultima) e con indicazione del periodo e dei giorni settimanali di frequenza autorizzati. L'ATI, gestore della Struttura, entro un giorno lavorativo dall'inserimento, deve confermare tramite posta elettronica l'avvenuto avvio della frequenza dell'utente. È data facoltà all'ATI, gestore della struttura, di richiedere alla persona ospitata la sottoscrizione della copia dell'impegnativa per ricevuta e accettazione.

La prosecuzione e/o l'ampliamento della frequenza della struttura oltre i tempi o il numero di giorni, ove richiesta, deve essere autorizzata dalla SdS a seguito di rivalutazione da parte della UVMD zonale.

Nel caso in cui vengano previste dalla SdS forme di compartecipazione dell'utente alla quota sociale, l'ATI, gestore della Struttura, può stipulare con le persone ospitate, ovvero con i loro legali rappresentanti e/o con persona all'uopo debitamente delegata un contratto avente a oggetto l'impegno al pagamento della parte di quota sociale stabilita a loro carico, con possibilità inoltre di prevedere la corresponsione

di un deposito cauzionale pari a non oltre una mensilità della quota di retta a carico dell'assistito a garanzia delle obbligazioni originate dalla presente convenzione. Detto deposito dovrà essere restituito nella sua iniziale consistenza all'ospite, al suo legale rappresentante ovvero ai suoi eredi, entro 30 giorni dalla conclusione della frequenza, sempreché non ci siano da decurtare quelle somme eventualmente ancora a credito della Struttura.

In caso di dimissione della persona frequentante, la SdS comunicherà alla AUSL, entro 2 giorni lavorativi, l'avvenuta cessazione delle prestazioni.

Nel caso in cui la persona frequentante, ovvero il soggetto che ne esercita la rappresentanza, richieda di essere dimessa, l'ATI, gestore della Struttura, può richiedere alla stessa apposita dichiarazione contenente tale manifestazione di volontà e l'assunzione di eventuali responsabilità dipendenti dalla cessazione del rapporto di assistenza.

Al di fuori dei casi di dimissioni volontarie, la dimissione degli assistiti deve essere concordata con i servizi sociali competenti, coinvolgendo l'interessato ed eventualmente il suo rappresentante come sopra individuato, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di variazione dello stato di salute certificato dal medico curante che determini la necessità di diversa tipologia di struttura;
- per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito con l'ambiente della Struttura e/o con gli altri ospiti, che dovrà essere oggetto di relazione da parte del Direttore della Struttura;
- per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo pari a tre mensilità della quota sociale a carico dell'assistito (se prevista). In tal caso, il servizio sociale competente, previamente informato, si riserva, qualora lo ritenga necessario, di prendere in carico il caso, anche dal punto di vista economico, al fine di garantire la continuità assistenziale, riservandosi altresì di procedere con un'azione di rivalsa nei confronti dell'assistito.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL'ATI

L'ATI, in qualità di gestore della Struttura, si impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti per la Struttura dal quadro legislativo di riferimento;
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli eventuali accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);

- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- garantire la figura di un Direttore / Responsabile, per un orario congruo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ovvero attraverso le figure già individuate che svolgono tale ruolo, al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti ai sensi della presente convenzione. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico. Il nominativo del Direttore deve essere comunicato via PEC alla AUSL e alla SdS;
- stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura, così come meglio precisato al successivo art. 18;
- garantire una copertura del personale, così come indicata all'art. 2 e in conformità all' DPGR n. 2/r del 2018, avendo riguardo alle specifiche esigenze delle persone frequentanti (riabilitative/educative, specialistiche ed infermieristiche), calcolata sulla base della media trimestrale e fatto riferimento alle persone effettivamente presenti.

ART. 6 – DISPOSIZIONI ULTERIORI SULLA RETTA

La retta di cui al precedente art. 3, si intende riferita alle prestazioni elencate all'art. 2 e alle altre previste dalla presente convenzione e dalla normativa di riferimento, a eccezione della prestazione dei servizi extra, da considerarsi tali tutte quelle non richiamate nella presente convenzione. L'ATI si intende compensata di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi oggetto della presente convenzione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento della retta pattuita.

È onere dell'ATI, in qualità di gestore della Struttura, provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo, dei beni, dei servizi, delle attrezzature e degli accorgimenti necessari, anche in base alle vigenti normative, all'erogazione delle prestazioni.

ART. 7 – INTERRUZIONI – RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA

La persona frequentante ha diritto al mantenimento del posto in caso di ricovero in ospedale, casa di cura o struttura di assistenza residenziale, nonché per malattia, per un numero di giorni consecutivi di calendario non superiore a 30.

In questo caso, per gli ospiti con necessità di sostegno molto elevato la retta verrà ridotta ad una somma pari al 70% della quota sociale, quindi ad € 30,28 oltre iva, e la quota sanitaria non sarà dovuta. Lo stesso importo sarà corrisposto all'ATI per gli ospiti con necessità di sostegno: In caso di compartecipazione da parte della persona assistita, la quota sociale ridotta è coperta in prima istanza dalla quota posta a

carico della persona stessa e, per la differenza, è coperta dalla SdS.

Trascorsi i termini su indicati, la struttura non è più tenuta alla conservazione del posto e la SdS non riconosce a proprio carico la suddetta parte residuale, salvo deroghe espressamente autorizzate e adeguatamente motivate. La retta ridotta si applica a partire dalla giornata di uscita.

La retta intera decorre nuovamente dalla giornata di rientro. In ogni caso, in caso di un eccessivo numero di assenze la AUSL e la SdS si riservano di sospendere, rimodulare o revocare il riconoscimento della prestazione concessa.

Art. 8 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

L'ATI provvede bimestralmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quelli di riferimento, a inviare la seguente documentazione ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- fattura relativa alla quota sociale posta a carico della SdS;
- fattura relativa alla quota sanitaria posta a carico della AUSL.

I suddetti documenti contabili devono specificare, se del caso in allegato, le giornate di ospitalità e le giornate di assenza per ogni singola persona frequentante.

Ciascun documento contabile, riportante la dicitura “salvo errori ed omissioni”, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione.

Il pagamento delle fatture a carico della SdS e della AUSL avviene entro 60 giorni dalla ricezione delle medesime, previa verifica delle stesse e della regolarità contributiva, nonché di quella fiscale, se richiesta. Relativamente agli importi a carico della SdS e della AUSL, l'ATI non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardo o mancato pagamento da parte dei suddetti Enti.

Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e ss.mm.ii. gli Enti non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né potranno effettuare il pagamento, nemmeno parziale.

Per permettere agli uffici contabili degli Enti una tempestiva liquidazione e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, l'ATI dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali comunicati dagli Enti stessi.

Gli Enti provvederanno alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se l'ATI, che gestisce la Struttura, è in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti). In caso di DURC

irregolare gli Enti, per quanto di competenza, attiveranno il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. 37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell'INPS.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

L'ATI è obbligata a fornire agli Enti comparenti, concordandone le modalità, i dati relativi all'attività e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali.

ART. 10 – RAPPORTI CON IL CITTADINO

L'ATI si impegna a garantire la corretta informazione alla persona interessata sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la permanenza, l'ATI sottoporrà alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica un test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui sopra dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire da parte della persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati particolari. L'ATI si impegna a dare congruo avviso alle persone frequentanti, alla SdS, ed alla AUSL di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fatti salvi i casi di sospensione dovuti a fattori imprevedibili e/o a cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso le chiusure dei servizi dovranno essere tempestivamente comunicate alla SdS ed alla AUSL non appena sarà concretamente possibile farlo.

ART. 11 – INCOMPATIBILITA'

Al momento dell'assunzione del personale, l'ATI si impegna a far sottoscrivere al dipendente una dichiarazione di insussistenza, a quel momento, di cause di incompatibilità previste dalla legge.

E' fatto divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 D.Lgs. 165/2001 e smi del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti delle AUSL e della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività della presente convenzione, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti gestori della Struttura.

ART. 12 – RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Per quanto riguarda i requisiti la normativa sulla sicurezza e di prevenzioni incendi si rinvia agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessario per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2208 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico dell'ATI che gestisce la

Struttura che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 13 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente del corretto funzionamento del sistema nel suo complesso, anche per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate. La SdS e la AUSL, al fine di eseguire i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio, si avvalgono della commissione Multidisciplinare di cui all'art. 20, comma III, della L.R.T. 41/2005 e successive modifiche, composta da personale della AUSL.

A tale scopo l'ATI si impegna a mettere a disposizione la documentazione assistenziale e amministrativa inerente all'attività svolta presso la Struttura. Si conviene altresì che potranno essere attivati anche i controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, preferibilmente previo concordato appuntamento, sia dall'esame della documentazione amministrativa a corredo delle fatture di cui all'art. 8.

ART 14 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'ATI, gestore della Struttura, dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti della Convenzione stipulata con la SdS sarà indicato mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione.

L'ATI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla SdS, alla AUSL ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'ATI si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nella presente Convenzione nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.

ART. 15 – EFFICACIA DELLA CONVEZIONE

La presente convenzione può essere considerata efficace da parte di tutte le altre Aziende Sanitarie e degli altri Comuni o Società della Salute del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nella convenzione stessa, fermo restando la fatturazione separata nei confronti di ciascuno di essi.

ART. 16 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

16.1 Inadempienze e penali

Nel caso in cui gli Enti pubblici firmatari della presente convenzione ritengano di ravvisare da parte dell'ATI che gestisce la Struttura delle inadempienze alla presente convenzione, i medesimi Enti sono tenuti a contestare per iscritto tramite racc.ta a/r le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell'ATI devono essere comunicate al soggetto che ha eccepito l'inadempimento entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni dei suddetti Enti, il competente ufficio procede all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto per gli Enti pubblici a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l'ATI dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda e la SdS si riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

A sua volta l'Ente che ha attivato la contestazione dovrà esprimersi sul merito della controdeduzione entro i successivi 15 giorni, potendo ritenerla esaustiva ovvero chiedendo una sua integrazione. Il mancato riscontro dell'Ente entro il citato termine equivale ad accettazione e quale riconoscimento dell'insussistenza dell'inadempimento.

16.2 Recesso

Qualora la SdS e la AUSL intendano liberamente recedere dalla convenzione devono dare comunicazione alle altre parti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno tre mesi.

In nessun caso, alcun indennizzo è dovuto all'ATI.

16.3 Risoluzione

La SdS e la AUSL possono risolvere la presente convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione della convenzione;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata gli Enti pubblici firmatari della presente convenzione, salvo quanto disciplinato all'art. 10 in caso di sospensione dovuta a circostanze imprevedibili o a forza maggiore.

L'ATI può risolvere la convenzione, previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di un mese, nei seguenti casi:

- in caso di mancato pagamento delle quote sanitaria e sociale nei termini di cui al superiore art.4.

16.4 Clausola risolutiva espressa

La presente convenzione cessa di avere efficacia nei seguenti casi:

- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate, con sentenza passata in giudicato, infiltrazioni di tipo mafioso.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016.

L'ATI quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

In ogni caso l'ATI si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL, e dalla SdS ovvero dal Garante o al Responsabile del trattamento sotto indicato senza preventivo espresso consenso degli ospiti o dei loro rappresentanti legali.

Per gli utenti inseriti nella Struttura su progetto dei servizi sociosanitari fiorentini la SdS e la AUSL sono contitolari dei dati e, per quanto di competenza, individuano l'ATI quale Responsabile esterno del trattamento (come da nomina in allegato alla presente convenzione - all. 1), ai sensi dell'art. 28 del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. La presente convenzione ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

ART. 18 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, con mezzi, strumenti e personale propri, l'ATI dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusi i soggetti frequentanti della struttura, esonerando espressamente la AUSL e la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della convenzione stessa.

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, l'ATI deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Prima della stipula della convenzione, l'ATI ha l'onere

di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della SdS all'indirizzo <https://www.sds-nordovest.fi.it>.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, che non venisse risolta bonariamente o che non si definisse con il procedimento previsto al precedente art. 16.1, è deferita in via esclusiva al Tribunale di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

ART. 21– DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per n. 36 mesi. Alla scadenza la stessa si potrà rinnovare per ugual periodo previo accordo tra le parti. Ogni variazione alla presente convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 22 - NOVAZIONE

Per le parti non regolamentate dalla presente convenzione - in particolare tutte quelle relative alla concessione in uso all'ATI dell'immobile di proprietà del Comune di Scandicci - restano in vigore le disposizioni della convenzione sottoscritta dall'ATI e dal Comune di Scandicci al Repertorio dei contratti del Comune di Scandicci n. 184/2024

ART. 23 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Il presente atto è esente da bollo in quanto l'ATI è costituita da Cooperative Sociali ed ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 460/97.

Allegati:

- 1) Nomina Responsabile Esterno del trattamento.

Sesto Fiorentino,

Per l'ATI

- Gaetano Barbieri – Cooperativa Sociale Onlus s.c a r.l.
- Il Girasole – Cooperatva Sociale Onlus S.c. a .r.l.
- Associazione C.U.I. Comitato Unitario Invalidi – Ragazzi del Sole Onlus

[Firma] _____

Per la Società della Salute

[Firma] _____

Per la AUSL

[Firma] _____

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Empoli, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 (FI), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come "Azienda" o "Titolare/contitolare del trattamento",

la **Società della Salute Fiorentina Nord Ovest**, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Via Gramsci n. 561, codice fiscale e partita IVA 05517820485, di seguito denominata "SdS", rappresentata dal dott. Andrea Francalanci, domiciliato per la carica presso la stessa SdS, il quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore; di seguito anche come "SDS" o "Titolare/Contitolare del trattamento"

E

ATI Associazione Temporanea d'Impresa tra le seguenti cooperative sociali e associazioni di volontariato: "**Gaetano Barberi - Cooperativa Sociale Onlus** - Cod. Fisc. e P. IVA 04249760481", "**Il Girasole - Cooperativa Sociale** - Cod. Fisc. e P. IVA 04991520489" e l'associazione "**C.U.I. Comitato Unitario Invalidi - Ragazzi del Sole Onlus** - Cod. Fisc. 94017790489", che conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla "Gaetano Barberi Cooperativa Sociale" e per essa al suo legale rappresentante Prof. Andrea Mannucci, nato a Firenze (Fi) il 24/11/1948 e domiciliato per la carica presso la Sede legale della Cooperativa in Via Condotta 6 a Firenze (Cod. Fisc. e P. IVA 04249760481), (di seguito "ATI"), di seguito anche "Responsabile del trattamento", congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- l'Azienda, la SDS e l'ATI sottoscrivono contestualmente l'accordo contrattuale per la gestione della struttura semiresidenziale Il Faro, periodo di validità 36 mesi dalla data di stipula con successiva possibilità di procedere annualmente al rinnovo;
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- nell'ambito dell'oggetto dell'accordo contrattuale citato, le attività di trattamento necessarie prevedono una diversa qualificazione dei soggetti coinvolti ovvero l'Azienda e la SDS che, in relazione alle stesse, potranno assumere il ruolo di Titolare o di Contitolare: per gli utenti inseriti nella struttura il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda mentre per le persone ospitate in carico ai servizi sociali della stessa SdS quest'ultima e l'Azienda si configureranno quali Contitolari.
- il Titolare/Contitolare ha affidato all'ATI lo svolgimento delle attività e delle prestazioni così come definite nel contratto sopra specificato, che si richiama espressamente, e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità e/o contitolarità dell'Azienda e della SDS;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare/Contitolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l'Azienda e la SDS, in qualità di Titolare/Contitolare del Trattamento, con la presente

NOMINANO

congiuntamente e in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), l'ATI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare/Contitolare l'Azienda e la SDS e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per loro conto relativamente al servizio di gestione della struttura semiresidenziale "Il Faro".

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare/Contitolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013¹ che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare/Contitolare ne faccia richiesta;

- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione. Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare/Contitolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione

1

[http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Compartamento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Compartamento%20(28-06-16).pdf)

dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare/Contitolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare/Contitolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare/Contitolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare/Contitolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare/Contitolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare/Contitolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare/Contitolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate

ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare/Contitolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare/Contitolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare/Contitolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare/Contitolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare/Contitolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare/Contitolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare/Contitolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare/Contitolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell’art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare/Contitolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare/Contitolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare/Contitolare e/o dell’Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare/Contitolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al Titolare/Contitolare l’elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile, ove tale obbligo sia ad esse applicabile, fornirà al Titolare/Contitolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare/Contitolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare/Contitolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest’ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare/Contitolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare/Contitolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare/Contitolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare/Contitolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare/Contitolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare/Contitolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare/Contitolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare/Contitolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare/Contitolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare/Contitolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare/Contitolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare/Contitolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare/Contitolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare/Contitolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare/Contitolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare/Contitolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del Titolare/Contitolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare/Contitolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare/Contitolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare/Contitolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare/Contitolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare/Contitolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare/Contitolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare/Contitolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare/Contitolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare/Contitolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare/Contitolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare/Contitolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare/Contitolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare/Contitolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare/Contitolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

L'anno duemila_____ (20___) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

IL DIRETTORE SOS DIPARTIMENTALE SERVIZI AMMINISTRATIVI PER
TERRITORIO E SOCIALE FIRENZE – EMPOLI

Dott.ssa Annalisa Ghiribelli

IL DIRETTORE SDS FIORENTINA NORD OVEST

Dott. Andrea Francalanci

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481